

Come funziona l'interpello nuovi investimenti, illustrato dalle Entrate nella circolare n. 7

Corsia speciale imprese-Fisco

Ok a istanze sul trattamento tributario del business plan

Pagina a cura
di **BRUNO PAGAMICI**

Avere un rapporto privilegiato tra impresa e fisco si può. Creando un rapporto "dedicato" tra l'investitore e un unico interlocutore all'interno dell'Agenzia delle entrate che potrà operare con un più limitato potere di rettifica nei confronti del contribuente. Lo strumento che consente di rendere più collaborativo e vantaggioso il rapporto tra mondo imprenditoriale e amministrazione finanziaria è l'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti, introdotto dall'art. 2 del dlgs 147/2015 (c.d. "decreto internazionalizzazione"), come si legge nella circolare n. 7 del 28 marzo 2023 dell'Agenzia delle entrate.

Non si tratta del "solito" interpello che rappresenta il modello generale di riferimento previsto dallo "Statuto dei diritti del contribuente" (di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212), ma dell'interpello sui "nuovi investimenti" che offre nuove modalità di interlocuzione e che consente all'impresa di ottenere risposte anche tematiche che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze del sopra richiamato interpello "statutario".

Diversi i vantaggi per le imprese. Gli investitori potranno sia formulare mediante presentazione di un'istanza unitaria quesiti riconducibili a una o più delle tipologie di interpello disciplinate dallo Statuto dei diritti del contribuente (interpretativo, qualificatorio, probatorio e anti-abuso), sia presentare istanze dirette a individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al proprio business plan.

Grazie al nuovo interpello il contribuente sarà soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria potendo quest'ultima procedere a una revisione della risposta resa in relazione al quesito inoltrato (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo

nell'ipotesi di mutamento postumo delle questioni di fatto e di diritto messe in atto da parte dell'impresa.

Inoltre, nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sarà sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l'Ufficio centrale che ha reso la risposta.

La corsia preferenziale con il fisco è però riservata alle imprese italiane o straniere che effettueranno nuovi ingenti investimenti nel territorio dello Stato e cioè per un valore non inferiore a 20 milioni di euro con rilevanti e durature ricadute occupazionali. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, invece, anche se relativo a investimenti precedenti a tale data, l'ammontare minimo degli investimenti potrà essere minore ma non inferiore a 15 milioni di euro. Ma non solo: oltre al rilevante apporto di liquidità l'investimento dovrà avere significative ricadute occupazionali.

L'interpello sui nuovi investimenti. Lo strumento offre nuove modalità di interlocuzione volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

- si prefigge di creare un rapporto "dedicato" tra l'investitore e un unico interlocutore all'interno dell'Agenzia delle entrate, che si sostanzia nella gestione diretta, da parte dell'Ufficio competente, di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan anche eventualmente nelle fasi successive a quella di prima implementazione dello stesso;

- ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall'altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze di interpello sta-

tutario;

- è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate, potendo quest'ultima procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) solo nell'ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;

- rende più solido il rapporto col contribuente prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l'Ufficio centrale che ha reso la risposta.

L'investimento rilevante. La definizione di investimento rilevante ai fini della presentazione di un'istanza di interpello sui nuovi investimenti ricomprende qualsiasi progetto di realizzazione di un'iniziativa economica avente carattere duraturo, incluse le attività volte alla ristrutturazione di un'impresa in crisi, all'ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente, nonché alla partecipazione al patrimonio di un'impresa, sempre a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità per l'accesso alla procedura dell'interpello sui nuovi investimenti.

In primo luogo l'investimento deve essere, originariamente, di importo pari ad almeno 30 milioni di euro, poi ridotto a 20 milioni di euro ad opera dell'art. 1, comma 1, dl 119/2018, mentre per gli interpellati presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'importo deve essere non inferiore a 15 milioni di euro.

In secondo luogo, l'investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato e il business plan rappresentato nell'istanza deve contenere la descrizione degli effetti positivi in termini di gettito incidenti sul sistema fiscale italiano.

Infine, dal business plan devono derivare ricadute occupazionali durature e significative.

L'istanza preventiva. In ordine all'interpello in esame la circolare 7/2023 chiarisce



anche la validità sul piano temporale dell'istanza preventiva.

In primo luogo, non è preclusiva la circostanza di aver già dato inizio all'esecuzione del business plan, in quanto l'istanza si considera preventiva solo quando è presentata antecedentemente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utile (per tale intendendosi la prima dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui si verificano le circostanze di fatto e/o di diritto alla luce delle quali valutare l'esistenza della stabile organizzazione).

Per quanto riguarda un soggetto non residente, già operante nel territorio dello Stato, si considerano nuovi gli elementi oggettivi di discontinuità rispetto alle attività e alle funzioni già esercitate, quali, ad esempio:

- la costituzione di un nuovo business e/o di una nuova azienda nel territorio dello Stato comportante l'immissione di nuova liquidità;

- il reimpiego di risorse finanziarie disponibili tramite ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un

complesso aziendale nuovo e diverso rispetto a quello già utilizzato nello svolgimento del precedente business;

- l'assegnazione di nuove commesse relative ad attività o a servizi non precedentemente svolti in Italia.

Le ricadute occupazionali. Per accedere all'istituto dell'interpello, il piano di investimento deve prevedere effetti positivi, in via immediata e diretta sui livelli occupazionali.

Al riguardo il legislatore ha declinato il concetto di ricadute positive sui livelli occupazionali in maniera estesa, ancorandolo alla natura delle specifiche attività nel cui ambito l'investimento viene realizzato e ricomprendendo non solo i casi in cui il piano di investimento generi fisiologicamente un aumento dei livelli di occupazione, ma anche i casi in cui la sua attuazione determini un mantenimento degli stessi.

È ammissibile anche l'interpello che abbia ad oggetto un investimento che consente all'impresa di scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali anche solo con riferimento ad alcuni dei propri dipendenti.

La valorizzazione del mantenimento o del "non decre-

mento" dei livelli occupazionali assume rilievo anche sul piano della salvaguardia (anche parziale) del livello occupazionale preesistente all'attuazione dello stesso, risultando quindi idoneo il piano teso ad attenuare gli effetti negativi sull'occupazione che vi sarebbero in sua assenza. Con riferimento a tali circostanze, per accedere alla procedura di interpello non è necessario che la situazione di crisi dell'impresa sia attestata dal formale avvio di procedure di cassa integrazione o di procedure concorsuali purché l'investitore sia in grado di documentare in maniera puntuale e circostanziata nell'istanza le ragioni per le quali l'investimento è in grado di contenere il decremento dei livelli occupazionali, traducendosi nel mantenimento (anche parziale) degli stessi.

L'istanza di interpello. Deve essere presentata alla Divisione contribuenti, o, per i soggetti in regime di cooperative compliance, all'Ufficio adempimento collaborativo - settore strategie per la compliance e per l'attrazione degli investimenti - direzione centrale grandi contribuenti della divisione contribuenti, e deve contenere la descrizione del business plan.

—© Riproduzione riservata—■

Per accedere all'istituto dell'interpello, il piano di investimento deve prevedere effetti positivi, in via immediata e diretta, sui livelli occupazionali; in proposito il legislatore ha declinato il concetto di ricadute positive sui livelli occupazionali in maniera estesa

I vantaggi dell'interpello sui nuovi investimenti

06901

06901

Creazione di un rapporto "dedicato" tra investitore e Agenzia delle entrate che consente una gestione diretta da parte dell'Ufficio di qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo dell'investimento anche nelle fasi successive a quella di prima implementazione

L'Agenzia delle entrate può rendere risposte anche a tematiche che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze di interpello statutario (diverso da quello sui nuovi investimenti)

Il potere di rettifica da parte dell'Agenzia delle entrate risulta limitato, potendo quest'ultima procedere a una revisione della risposta resa solo nel caso di mutamento delle questioni di fatto e di diritto da parte dell'impresa

Nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli è sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l'Ufficio centrale che ha reso la risposta all'interpello

Sul fronte occupazionale è considerato requisito valido per l'accesso all'agevolazione anche la salvaguardia dei livelli preesistenti